PROT INDI CC

COMUNE DI CREMONA
PROTOCOLLO GENERALE

0061014	02/12/2014
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

COMUNE DI CREMONA
Servizio Segreteria Consiliare
RICEVUTO
IL 28 NOV. 2014
ORE 11.30
L'ADDETTO

MOVIMENTO
BEPPEGRILLO.IT

COMUNE DI CREMONA
- 1 DIC. 2014
UFFICIO PROTOCOLLO

Cremona, lì 28 novembre 2014

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona

MOZIONE

Oggetto: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO"

Premesso che:

- Con l'espressione "testamento biologico" (o anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento legale sottoscritto, contenente la manifestazione di volontà di una persona (testatore) nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di volere che indica in anticipo i trattamenti medici a cui intende/non intende essere sottoposta in caso di malattie e/o traumatismi tali da inficiare la propria facoltà di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte e di esprimere il proprio consenso informato alle cure stesse.

- La persona, all'atto della redazione del documento nomina un "fiduciario per le cure sanitarie", che diviene, nel caso si verifichino le condizioni per le quali la persona diventi incapace di esprimere la propria volontà, soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni relative alla cure sanitarie proposte per il testatore.

- La "dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (o "Living Will") è già stata introdotta per legge negli Stati Uniti e in molti paesi dell'Unione Europea nel 1991. Dove non esista ancora una legge specifica vi è però giurisprudenza consolidata e costante che riconosce valore ai testamenti biologici.

1.8.2-A

- La Legge Costituzionale Italiana all'art. 32 sancisce: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge" e parimenti: "La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

- Tale norma configura per tutti i cittadini un cosiddetto "diritto perfetto", quindi un diritto che non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Inoltre all'art. 13 la Costituzione recita: "la libertà personale è inviolabile".

Considerato che:

- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (titolo 1, Dignità, art. 3, Diritto all'integrità personale) sancisce che "Nell'ambito della medicina e della biologia viene riconosciuto il consenso libero ed informato della persona interessata come un diritto fondamentale del cittadino".

- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge n° 145, 28 marzo 2001 sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione".

Preso atto che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, sancisce all'art. 16 che "Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte". All'art. 35 sancisce che "il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti

dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.
Inoltre all'art. 38 afferma: "Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace, e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali".

- Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche recita all'art. 5: "Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica" e, all'art. 37: "L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato".

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che: "... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina..." e specifica inoltre che "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato infine che:

- La più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa in merito ai trattamenti sanitari ed è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23707/12)

- Risulta indispensabile per una consapevole manifestazione della propria volontà che il cittadino sia adeguatamente informato su tutte le disposizioni normative Nazionali ed Internazionali nonché sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità (13 dicembre 2006).

- Che è necessario che vengano individuati percorsi e soggetti preposti ad informare e dialogare coi cittadini sul tema delle "dichiarazioni anticipate di fine vita", coinvolgendo professionisti ed operatori del settore sanitario e sociale che svolgono già il loro ruolo attivo nel campo delle cure alla persona in campo sia medico che assistenziale e sociale.

- Che occorre promuovere lo sviluppo di "una rete di coesione sociale" che possa sostenere un più ampio dibattito e percorso culturale sul significato e l'accettazione della vita come valore anche nelle sue più difficili espressioni come i momenti di malattia e di sofferenza, di non auto-sufficienza e nella fase finale dell'assistenza.

Impegna sindaco e giunta

A porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'istituzione di un registro dei testamenti biologici e delle volontà anticipate di fine vita, istituendo un apposito servizio di registrazione e conservazione di tali atti; tale registro è riservato ai cittadini residenti nel comune di Cremona.

Nello specifico:

1. La creazione e l'approvazione di un regolamento che determini le modalità di tenuta di tale registro le cui registrazioni dovranno essere numerate in maniera progressiva e ai fini disposti dalla legge e che dovrà indicare univocamente i depositari di ogni atto.

2. L'iscrizione gratuita a tale registro

3. In caso di approvazione di istituire il registro dei testamenti biologici entro 3 mesi dalla deliberazione del Consiglio Comunale

Prof.ssa Maria Lucia Lanfredi
(Portavoce Consigliere Comunale M5S)